

L'anno 1863, il giorno 8 luglio, alle ore 12 di Pravia.

Intervengono: S. E. Colla Presidente - Duchoué e Caccia Presidenti di Sezione - Giacchi, Rocci, Scialoja, Capelli, De Thomasis, Barbaroux, Vignali, Gauba, Santi, Garelli Consiglieri, Magliaui Segretario Generale.

Il Presidente Caccia espone i motivi per quali la Sezione 3<sup>a</sup> rifiutò la registrazione di un Decreto del Ministro di Marina de' 24 Marzo, seguito da altro de' 30 Maggio 1863, col quale, nonostante il contrario voto del Consiglio di Stato, fu approvata e resa esecutoria una sottomissione con cui nel 5. Febbre 1862 i Signori Girard fratelli Carlo e Giovanni si obbligarono a somministrare alla Real Marina in Genova una quantità di bandiere per la spesa di L. 22478.63.

I motivi principali sono:

1° Non essersi proceduto a pubblici incanti secondo le disposizioni dell'art. 23 della Legge

13 Novembre 1859 e dell'Art.º 15 del Decreto Regio 3 Novembre 1861;

2º Non potersi invocare la disposizione eccezionale dell'art. 24 alinea 14. della citata legge, e quella dell'art. 14 alinea 14 del citato Decreto; poiché, come ben osservava il Consiglio di Stato, non trattavasi di provviste urgenti, cioè di provvedere le bandiere immediatamente necessarie al servizio della Marina, al che erasi già prima provveduto, ma di ricostituire l'intero deposito, distrutto per incendio.

La Corte,

Sentita la lettura della Deliberazione della  
Sektione 3.<sup>a</sup> del 20 Aprile 1863;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei  
Ministri, comunicata con lettera del 3.  
Luglio corrente;

Considerando che non sono cessate le cagioni  
del rifiuto della registrazione pura e  
semplice;

Ritenuendo i motivi ampiamente svolti  
nella predetta Deliberazione della Sez. 3<sup>a</sup>;

Ordina che, conformemente alla Delibera  
zione unita al presente Atto verbale, il  
Decreto Ministeriale 30 Maggio 1863  
sia registrato con riserva, a' termini  
dell'art. 14 della Legge 14 Agosto 1862  
10.800.

Onde la Corte procede a votazione sul ricorso  
in via concordiosa presentato dalla  
Marietta Rossi Vedova Mojana,  
e sull'altro presentato dal Maggiore  
Pietro Galateri.

Il Segretario generale  
*Maglioni*





CORTE DEI CONTI  
DEL  
REGNO D'ITALIA

Veduto il Decreto del Ministero di Marina  
24 Marzo del corrente anno, col quale, nonostante il voto contrario del Consiglio di Stato, fu approvata sottomissione del 5 Settembre 1862, colla quale i Sig: Girard fratelli Carlo e Giovanni si obbligarono a somministrare per uso della R. Marina in Genova una quantità di bandiere per la spesa di L. 22478.63;

Veduta la deliberazione della Sezione 3<sup>a</sup> della Corte  
de' 20 Aprile 1863, colla quale fu negata la registrazione pura e scuplice del predetto Decreto;

Veduto l'altro Decreto 30 Maggio reso dal Ministero di Marina in seguito a deliberazione del Consiglio de' Ministri, col quale la



TRIESTE 1863

MINISTERO DELLA GUERRA

mentovata sottomissione è approvata e resa esecutoria sotto la Ministeriale responsabilità;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri comunicata alla Corte con Nota della Presidenza del Consiglio de' 3 Luglio corrente;

Veduto l'art. 14 della legge 14 Agosto 1862 n. C. 800;

Considerando non esser cessate le ragioni del rifiuto della registrazione pura e semplice;

Ritenendo i motivi già svolti nella deliberazione della Sezione 3.<sup>a</sup> della Corte de' 20 Aprile 1863;

Ritenuto, inoltre, che a sempre più escludere ogni motivo dell'urgenza che il Ministero di Marina vorrebbe ravvisare nella Sottomissione) 5 Settembre 1862, occorre osservare che in quella legge si l'obbligo di eseguire la fornitura tre mesi dopo l'approvazione ministeriale; - E che non trattavasi di provvedere a bisogni urgenti di leggi da guerra, ma si bene di

ricostituire il deposito ch' era mancato, si scorge  
anche da ciò che con una delle preceduti quattro  
sottomissimi si era già prontamente provveduto  
alla fornitura delle bandiere che con urgenza  
occorrevano al servizio della Marina;

Ordina che il menzovato Decreto 30 Mag-  
gio 1863 sia registrato con riserva, ai termini  
dell'art. 14 della Legge 14 Agosto 1862.

Così deliberato dalla Corte a Sezioni riunite nella  
Conservatoria 8 Luglio 1863.

*Colle*